


REGOLAMENTO DELLE COLLABORAZIONI PROFESSIONALI A TITOLO GRATUITO

PRESSO L'ASST FATEBENEFRATELLI SACCO









Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito delle strutture della ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano:

- il conferimento di incarichi di collaborazione professionale a titolo gratuito a soggetti già lavoratori privati o pubblici in quiescenza, così come previsti dal Titolo I del presente regolamento;
- le collaborazioni professionali gratuite offerte su base volontaria afferenti all'area della dirigenza, nonché all'area del comparto, così come previste dal Titolo II del presente regolamento

TITOLO I

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE A TITOLO GRATUITO A SOGGETTI GIA' LAVORATORI IN QUIESCENZA

Art. 2 Riferimenti normativi

Le norme del presente titolo regolamentano le modalità per l'instaurazione di rapporti di collaborazione gratuita con soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, ai sensi dell'art. 5, comma 9 del D.L. n. 95/2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito con modifiche in Legge 135/2012, come ulteriormente modificato dall'art. 6, del decreto legge n. 90/2014, nonché dalla legge n. 124/2015, art. 17, comma 3, interpretato e applicato dalle circolari del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 6 del 2014 e n. 4 del 2015.


Art. 3 Ambito di applicazione

Sulla base della predetta normativa, gli incarichi di collaborazione gratuita di che trattasi possono essere conferiti, su esclusiva iniziativa della ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano, a dipendenti in quiescenza, anche di altre amministrazioni pubbliche e soggetti privati, in possesso di qualificata esperienza professionale, tecnico - scientifica e di studio.

Si precisa che per lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza si intendono







Allegato 1

esclusivamente i lavoratori già dipendenti e non quelli autonomi, anche se posti in quiescenza dalle loro previdenze di categoria. Per quanto riguarda le varie tipologie di incarico conferibili, l'ASST Fabenefratelli Sacco, ritenuto utile e opportuno fissare presupposti, criteri e condizioni a garanzia di valutazioni e scelte coerenti con le strategie e gli obiettivi aziendali, con l'adozione del presente regolamento, **ESCLUDE** la possibilità di conferire incarichi aventi ad oggetto le seguenti funzioni:

- Direzione di Uffici
- Incarichi dirigenziali
- Gestione di risorse umane e/o di budget economici
- Partecipazione quale componente in organo collegiale che comporti effettivamente poteri di governo nell'ambito dell'amministrazione

Art. 4 Incarichi consentiti

Sono consentiti i seguenti incarichi:

- Svolgimento di attività lavorativa, in ambito amministrativo e sanitario, purché non avente ad oggetto le funzioni di cui al precedente art. 3
- Incarichi di ricerca, inclusa la responsabilità di un progetto di ricerca, il cui programma sia stato preventivamente definito dall'amministrazione
- Partecipazione ad organi collegiali consultivi, a commissioni consultive e/o comitati scientifici o tecnici, purché non dia luogo di fatto a incarico equiparabile ad alcuno di quelli di cui al precedente art. 3
- Incarichi di docenza

Art. 5 Gratuità dell'incarico

Il conferimento degli incarichi consentiti, di cui al precedente art. 4, è gratuito.


E' previsto il rimborso delle spese, effettivamente sostenute e opportunamente documentate. Nessun altro rimborso è previsto o dovuto.

Art. 6 Modalità di conferimento degli incarichi

Il Direttore dell'Unità Operativa competente formula motivata proposta al Direttore Generale di conferimento dell'incarico individuando l'oggetto, il profilo professionale necessario e il







Allegato 1

soggetto da incaricare (del quale dichiara di avere verificata la disponibilità), avendo cura di evitare possibili conflitti di interesse tra l'incaricato stesso e le finalità aziendali. Qualora il Direttore Generale esprima il suo assenso all'attivazione delle procedure per il conferimento dell'incarico, trasmette la proposta al Direttore U.O.C. Organizzazione e Risorse Umane per la formalizzazione dell'incarico e degli atti conseguenti (schema di contratto - allegato n. 2).

Art. 7 Gestione operativa del rapporto

La gestione operativa del rapporto è regolata da apposito contratto, come da schema allegato (all. n. 2) ed è demandata al Dirigente responsabile dell'Unità Operativa a favore della quale il collaboratore presta, in tutto o in prevalenza, la propria attività. Nel corso del rapporto di collaborazione, l'incaricato può fare uso dei locali, della strumentazione e dei mezzi messi a disposizione da parte dell'Azienda, utilizzandoli con con cura e con diligenza.

Art. 8 Coperture assicurative e sicurezza nei luoghi di lavoro

La responsabilità civile verso terzi è posta a carico dell'Azienda.

I soggetti incaricati sono assistiti da polizza infortuni stipulata dall'Azienda.

Il collaboratore si impegna a rispettare il contenuto della normativa in materia di sicurezza in ambienti di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e, contestualmente alla firma del contratto (allegato n. 2 al presente regolamento), produrrà copia dell'attestato di partecipazione al relativo corso di formazione svolto ai sensi del predetto decreto (modulo generale 4 ore).

In conformità al sopracitato D.Lgs. 81/2008, il collaboratore è sottoposto al giudizio di idoneità alla mansione da parte del medico competente.

Art. 9 Durata

Il rapporto di collaborazione potrà avere un termine iniziale di durata non inferiore a tre mesi e superiore a 12, eventualmente rinnovabile su esplicita ed esclusiva richiesta dell'ASST.

Entrambe le parti potranno recedere anticipatamente alla scadenza del termine (senza obbligo di comunicarne i motivi) con un preavviso di 10 giorni.

ART. 10 - Tutela della riservatezza e regole di comportamento

I collaboratori professionali, che hanno accesso a documentazione e a notizie per il solo fine





della loro attività, sono tenuti al rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e sensibili - D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice Privacy) - e al segreto d'ufficio.

A tal fine gli stessi saranno nominati incaricati del trattamento dei dati secondo le disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

La produzione intellettuale o materiale, eventualmente realizzata durante il periodo di collaborazione professionale gratuita, potrà essere resa pubblica solo previa autorizzazione scritta della ASST. Il collaboratore si impegna altresì a rispettare le direttive impartite dal Direttore dell'Unità Operativa interessata e tutte le norme comportamentali previste per il personale dipendente, ivi comprese le disposizioni del codice di comportamento aziendale (visionabile sul sito www.asst-fbf-sacco.it) e a rispettarne i valori e le procedure ivi riportati, riconoscendo che la violazione di quanto espresso nel citato codice comporta la risoluzione del contratto e la richiesta dei danni subiti per la lesione dell'immagine e dell'onorabilità dell'Azienda stessa.

TITOLO II

COLLABORAZIONI PROFESSIONALI GRATUITE OFFERTE SU BASE VOLONTARIA AFFERENTI ALL'AREA DELLA DIRIGENZA, NONCHE' ALL'AREA DEL COMPARTO

Art. 11 Ambito di applicazione


Le norme del presente titolo disciplinano le collaborazioni professionali gratuite offerte su base volontaria afferenti all'area della dirigenza, nonché all'area del comparto. Gli interessati allo svolgimento di siffatta attività di collaborazione, in possesso dei necessari requisiti professionali, sono ammessi alla frequenza delle unità operative compatibilmente con le esigenze aziendali e nel limite del numero massimo di ammissibilità di cui all'art. 14 del presente regolamento.

Art. 12 Presentazione delle domande

Le domande - indirizzate al Direttore Generale su apposito modulo allegato n. 3 al presente regolamento - devono pervenire, almeno un mese prima della presunta data di inizio attività,







Allegato 1

all'Ufficio Protocollo Generale che provvede ad inviarle all'U.O.C. Organizzazione e Risorse Umane, la quale apre un fascicolo nominativo contenente i documenti relativi a ogni singola domanda e richiede la necessaria documentazione all'aspirante collaboratore professionale volontario.

La domanda dovrà necessariamente contenere:

- la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi di legge, relativamente alle generalità del richiedente (nominativo, data e luogo di nascita), alla residenza, ai titoli di studio posseduti, nonché al possesso, qualora necessario per l'esercizio della specifica attività professionale, della specializzazione e dell'iscrizione allo specifico albo professionale;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi di legge, relativamente al conseguimento o meno di condanne penali o sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, oppure relativamente alla conoscenza o meno di procedimenti penali in corso a proprio carico;
- l'indicazione della durata della proposta di attività di collaborazione professionale volontaria;
- la dichiarazione da parte del richiedente di aver preso visione del presente Regolamento dell'ASST Fatebenefratelli Sacco pubblicato sul sito INTERNET aziendale e che ne accetta, senza riserve, ogni sua prescrizione e condizione, riconoscendo che, in caso di accoglimento della domanda, l'attività di collaborazione professionale volontaria viene prestata a titolo interamente gratuito e non costituirà rapporto di lavoro né prefigurerà titolo, diritto o aspettativa di qualsivoglia genere di impiego;
- la dichiarazione che l'interessato non avrà alcun obbligo di servizio né di orario né di dipendenza, essendogli precluso che venga impegnato in attività che comportino autonomia decisionale, sostituzione del personale dipendente o spendita del nome aziendale;
- la dichiarazione che l'attività di collaborazione professionale volontaria si svolgerà comunque sulla base delle disposizioni e indicazioni del Direttore dell'Unità Operativa interessata, al quale competono le correlate funzioni di vigilanza e controllo;
- l'impegno del richiedente a presentare copia delle polizze assicurative, con oneri a proprio carico, per la copertura di responsabilità civile e infortunio, valide per tutto il periodo di attività autorizzato, così come previste all'articolo 13 del presente Regolamento ed entro il termine ivi stabilito.

X





Allegato 1

Il collaboratore volontario dovrà allegare alla domanda la relazione dettagliata del Direttore dell'Unità Operativa nella quale espleterà la propria collaborazione; in tale relazione dovranno essere descritte le attività che lo stesso andrà a svolgere, specificando eventualmente se trattasi di collaborazione meramente osservativa, a carattere formativo e/o di tutoraggio che escluda contatti diretti con i pazienti;

Inoltre, la domanda dovrà recare:

- per i volontari sanitari medici e non medici afferenti all'area della dirigenza, il parere favorevole del Direttore della Unità Operativa, nella quale il professionista volontario espleterà la propria collaborazione, nonché del Direttore Medico di Presidio. Quest'ultimo, in particolare, valuta la sussistenza dei requisiti dell'aspirante collaboratore volontario e ne autorizza la collaborazione;
- per il personale volontario tecnico-sanitaro afferente all'area del comparto, il parere favorevole del Direttore della U.O. interessata nonché del Direttore dell'U.O.C. S.I.T.R.A;
- per il personale volontario amministrativo, il parere favorevole del Direttore dell'Unità Operativa interessata, nonché del Direttore Amministrativo;
- per il personale volontario afferente al Polo Territoriale, il parere favorevole del Direttore dell'U.O. interessata nonché del Direzione Sociosanitario.


Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, l'U.O.C. Organizzazione e Risorse Umane dell'ASST, prima della sottoscrizione dell'accordo di cui all'art. 15 del presente Regolamento e dell'inizio della collaborazione procede a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte, riferite in particolare al possesso dei titoli di studio e alle iscrizioni agli specifici albi professionali. Qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni – ferme restando le responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 – non si dà corso alla sottoscrizione del citato accordo e alla collaborazione professionale in argomento.


ART. 13 Documentazione e obblighi assicurativi

Tutti gli ammessi alla collaborazione professionale volontaria dovranno presentare, entro 15 giorni dall'accoglimento della domanda e comunque prima della sottoscrizione dell'accordo di cui all'art. 16 del presente Regolamento e dell'inizio della collaborazione, la seguente documentazione:









- polizza assicurativa, vigente per il periodo di collaborazione, a copertura degli eventuali danni involontariamente causati a Terzi, compresa l'ASST stessa, per morte, per lesioni personali e per danni a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta con un massimale per sinistro non inferiore a:
 - € 1.000.000,00 in caso di svolgimento della collaborazione professionale volontaria nell'ambito delle specialità chirurgiche;
 - € 500.000,00 in caso di svolgimento della collaborazione professionale volontaria nell'ambito delle specialità mediche, psicoterapeutiche o afferenti ad ogni altro settore dell'Azienda
- polizza assicurativa vigente per il periodo di collaborazione per gli eventuali infortuni con somma assicurata non inferiore a € 80.000,00 per il caso morte e per il caso invalidità permanente.

Art. 14 Limite numerico di collaborazioni per Unità Operativa

Il numero massimo di collaborazioni professionali volontarie gratuite che l'ASST potrà accogliere sarà in ogni caso non superiore al 10% delle figure professionali di ciascuna disciplina in servizio presso la medesima Unità Operativa (con arrotondamento all'unità superiore). Nel caso in cui le domande formalmente accoglibili siano in numero superiore a quanto qui stabilito, sarà seguito l'ordine cronologico di arrivo delle stesse al Protocollo Generale e, in subordine, il criterio dell'età minore del richiedente.

Eventuali deroghe al numero massimo stabilito verranno vagliate dal Direttore Medico di Presidio per il Personale volontario afferente all'area della dirigenza medica e sanitaria; dal Direttore dell'U.O.C. S.I.T.R.A. per il personale sanitario volontario afferente all'area del comparto; dal Direttore Amministrativo per il personale amministrativo volontario e dal Direttore Sociosanitario per il personale volontario afferente al Polo Territoriale.

Art. 15 Status degli ammessi

Le collaborazioni in argomento non instaurano, in ogni caso, alcun rapporto di lavoro con l'Azienda, sono a titolo interamente gratuito e non danno luogo ad assunzione di particolari compiti d'istituto da parte degli ammessi.







Il collaboratore è sottoposto al giudizio di idoneità alla mansione da parte del medico competente in conformità alle disposizioni contenute nel D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Inoltre, i collaboratori professionali volontari medici radiologi, tecnici di radiologia, o comunque esposti al rischio radiologico, dopo i necessari controlli sanitari, saranno dotati del prescritto dosimetro.

Solo ed esclusivamente nei casi in cui, nella relazione allegata alla domanda e redatta dal Ditrettore dell'U.O. interessata, risulti espressamente che la collaborazione abbia carattere meramente osservativo, di formazione e/o tutoraggio e non comporti in alcun modo contatti con i pazienti, è sufficiente che il collaboratore volontario presenti:

- certificato di vaccinazione e/o stato anticorpale malattie esantematiche e anti epatite B
- esito Mantoux

La Direzione Medica di Presidio (o la Direzione Sociosanitaria, per i collaboratori afferenti al Polo Territoriale) avrà la competenza ad acquisire e inviare la succitata documentazione sanitaria al Servizio di medicina preventiva e/o al Servizio del medico competente del relativo presidio per le opportune valutazioni, a seguito delle quali verrà rilasciata l'autorizzazione alla collaborazione.

Art. 16 Perfezionamento del rapporto di collaborazione

Il collaboratore professionale volontario, in conformità alle vigenti disposizioni e in particolare alla nota del 6.09.2009, prot. H1.2009.0035254, della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia – Unità Organizzativa Coordinamento Istituzionale, Rapporti SSR e giuridico legislativo, stipula con l'ASST un accordo, secondo lo schema allegato n. 4 al presente Regolamento, con il quale si impegna a:

- 1) prestare personalmente la collaborazione professionale volontaria nei confronti dell'ASST;
- 2) osservare scrupolosamente, nell'espletamento della collaborazione, le norme di deontologia professionale specifica;
- 3) rispettare le direttive impartite dal Direttore dell'Unità Operativa interessata e tutte le norme comportamentali previste per il personale dipendente, ivi comprese le disposizioni del codice di comportamento aziendale (visionabile sul sito <u>www.asst-fbf-sacco.it</u>) e a rispettarne i valori e le procedure ivi riportati, riconoscendo che la violazione di quanto espresso nel citato







codice comporta la risoluzione dell'accordo e la richiesta dei danni subiti per la lesione dell'immagine e dell'onorabilità dell'Azienda stessa;

- 4) operare nel rispetto delle soluzioni organizzative aziendali e delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro previste dal d.lgs. 81/08 e s.m.i., ai sensi del quale produce copia dell'attestato di partecipazione al relativo corso di formazione (mod. generale – 4 ore);
- 5) astenersi in ogni caso dall'utilizzo del ricettario regionale e dall'indirizzare o deviare l'utenza verso altri servizi sanitari;
- 6) accedere alle sale operatorie solo ed esclusivamente in qualità di osservatore;
- 7) non scrivere alcunché nella documentazione clinica sia essa cartella clinica, verbale operatorio, referto ambulatoriale, ecc.;
- 8) non divulgare, o comunque a non utilizzare, al di fuori dell'attività dell'ASST, sia in vigenza dell'accordo da lui sottoscritto che successivamente alla sua scadenza, dati o fatti inerenti all'Azienda, dei quali fosse venuto a conoscenza nello svolgimento dell'attività svolta, ai sensi del d.lgs. 196/03 e s.m.i. (Codice sulla privacy).

Il collaboratore volontario è personalmente ed esclusivamente responsabile degli eventuali danni causati in conseguenza delle prestazioni professionali dallo stesso personalmente svolte, con esclusione di ogni responsabilità in capo all'Azienda, assumendosi l'obbligo di tenere sollevata l'ASST da ogni e qualsiasi responsabilità civile e/o penale per eventuali danni provocati a terzi nello svolgimento della propria collaborazione.

In relazione a quanto sopra, a copertura dei relativi rischi e per tutta la durata della propria attività, il collaboratore stipula, prima dell'effettivo inizio della propria collaborazione, una o più polizze assicurative sulla responsabilità civile e professionale, nonché una polizza a copertura rischio infortunistico. La stipulazione delle polizze di cui sopra e i successivi rinnovi delle stesse dovranno essere adeguatamente documentate dal professionista con consegna di copia dei relativi contratti e delle quietanze di pagamento all'ASST.

ART. 17 Durata e modalità

La collaborazione è autorizzabile per un massimo di 1 anno e rinnovabile di anno in anno nell'ambito della stessa disciplina o Unità Operativa. Il periodo di collaborazione, comunque, non potrà essere inferiore a tre mesi.









Allegato 1

Per ottenere l'autorizzazione a un rinnovo anche parziale, gli interessati dovranno ripresentare la domanda almeno 1 mese prima della scadenza del periodo di collaborazione. Scaduto il periodo di collaborazione autorizzata, nelle more dell'istruttoria per il rinnovo dell'autorizzazione, l'interessato non potrà frequentare ad alcun titolo l'Unità Operativa.

Le attività svolte dal collaboratore volontario dovranno in ogni caso essere concordate con il Direttore dell'Unità Operativa interessata.

Il collaboratore professionale volontario può sospendere temporaneamente la propria collaborazione previo avviso da recapitarsi per iscritto ai medesimi soggetti coinvolti nel percorso autorizzativo di cui all'art. 12.

Ogni collaboratore professionale ammesso alla specifica attività volontaria dovrà indossare l'eventuale camice previsto per il corrispondente personale della relativa qualifica e tenere sempre in vista l'apposito badge di riconoscimento che riporterà l'espressa indicazione della qualità di "collaboratore volontario".

ART. 18 Tutela della riservatezza

I collaboratori professionali, che hanno accesso a documentazione e a notizie per il solo fine volontaristico della loro attività, sono tenuti al rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e sensibili - D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice Privacy) - e al segreto d'ufficio. A tal fine gli stessi saranno nominati incaricati del trattamento dei dati secondo le disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

La produzione intellettuale o materiale, eventualmente realizzata durante il periodo di collaborazione professionale gratuita, potrà essere resa pubblica solo previa autorizzazione scritta della ASST.

ART. 19 Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di collaborazione professionale volontaria può essere revocata dall'ASST con decorrenza immediata, per violazione degli impegni assunti espressamente dal collaboratore volontario, nonché in qualsiasi momento a proprio insindacabile giudizio e indipendentemente dal permanere o meno dei requisiti e/o condizioni per cui era stata originariamente concessa.



